

Le regole sul monitoraggio fiscale rischiano di annullare la voluntary disclosure

Beni esteri ostaggio di Unico

I capitali irregolari sono da indicare nel quadro Rw

DI VALERIO STROPPA

Capitali irregolari all'estero ostaggio del quadro RW. Chiamati all'appuntamento con Unico 2014, in scadenza il prossimo 30 settembre, i contribuenti che detengono patrimoni oltreconfine in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale e non hanno ancora aderito alla voluntary disclosure si trovano davanti a un bivio. Che, complice il ritardo con cui il legislatore sta definendo il quadro normativo della collaborazione volontaria, può mettere in fuorigioco anche coloro che sarebbero "in odore" di regolarizzazione spontanea.

Il testo del ddl sulla voluntary al vaglio del parlamento, come peraltro la versione originaria della norma approvata nel dl n. 4/2014 e poi stralciata, prevede infatti la possibilità di regolarizzare le violazioni all'obbligo di compilazione del quadro RW commesse fino al 31 dicembre 2013. Poiché per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la copertura arriva fino ai redditi dell'anno 2012. L'omessa comunicazione al fisco degli asset esteri con la prossima dichiarazione dei redditi 2013, quindi, non sarebbe regolarizzabile attraverso una futura procedura di disclosure (salvo modifiche normative in tal senso). Mantenere i capitali «nell'ombra» in vista di un'eventuale collaborazione continuerebbe però a esporre il contribuente a rischi fiscali e penali sempre più elevati. Soprattutto alla luce del mutato contesto internazionale, che vede intensificarsi gli accordi tra stati

per uno scambio automatico di informazioni pressoché globale, e della presumibile introduzione del reato di autoriciclaggio.

Allo stesso tempo, adempiere all'obbligo del quadro RW per l'anno 2013 senza prima aver sanato il passato tramite l'autodenuncia potrebbe trasformarsi in un autogol. Il materializzarsi «dal nulla» di tali capitali potrebbe dar luogo a un'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, in grado anche di inibire una futura istanza di voluntary. La quale, va ricordato, non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento, inclusi i questionari.

Diversa la situazione dei titolari di trust, inclusi quelli che intendono regolarizzare tramite voluntary disclosure i beni esteri intestati a strutture fittizie o interposte: l'obbligo di monitoraggio fiscale a carico del titolare effettivo, infatti, è stato introdotto dalla legge n. 97/2013 solo a partire da quest'anno.

A ogni modo, per chi in attesa della normativa definitiva sulla voluntary non ha ancora presentato l'istanza all'Ucifi, un'alternativa potrebbe essere quella di avviare comunque la procedura volontaria, confidando nel dimezzamento delle sanzioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del dlgs n. 472/1997. In tale ipotesi la riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, ordinariamente pari al 3% o 6%, può arrivare fino allo 0,5% o all'1% annuo, a seconda che i capitali siano detenuti in un paese collabo-

rativo o in un black list.

È stata questa peraltro la scelta adottata da numerosi contribuenti che, pur in attesa della legge, hanno presentato negli ultimi mesi la richiesta di disclosure (si veda *ItaliaOggi* dell'8 agosto scorso). Naturalmente tale soluzione non gode di alcuna protezione dal punto di vista penale, per la quale serve uno specifico intervento legislativo, rendendosi quindi conveniente in quelle situazioni di patrimoni minori e/o datati nel tempo quali per esempio lasciti ereditari (fermo restando naturalmente l'onere di versare integralmente le imposte evase, sia se il capitale è accertabile come reddito sia sui soli frutti finanziari).

Chi invece ha già avviato o addirittura concluso la voluntary disclosure attraverso il pagamento del quantum dovuto all'erario non avrà di questi problemi, dovendo indicare gli eventuali patrimoni oltreconfine in Unico-Pf 2014.

Si rammenta che, a partire da quest'anno, qualora il modulo RW sia presentato entro 90 giorni dal termine (cioè entro il 29 dicembre 2014) sarà possibile sanare la posizione attraverso il versamento di una sanzione fissa di 258 euro. A disposizione del contribuente c'è anche la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare gli illeciti riguardanti il quadro RW, come precisato dalla circolare n. 11/2010 delle Entrate. In questo caso c'è tempo fino al 30 settembre 2015, sempreché la violazione non sia stata già contestata dai verificatori, e per la determinazione della sanzione si applicano le regole ordinarie.

© Riproduzione riservata



Capitali nascosti all'estero tra monitoraggio fiscale e voluntary disclosure

<i>Istanza di collaborazione volontaria</i>	<i>Compilazione RW di Unico 2014</i>
Presentata e già definita	Sì. Regularizzate le violazioni passate, il contribuente si mette in regola con il monitoraggio
Presentata e in corso di lavorazione	Sì. Pur in attesa dell'accertamento da voluntary che regularizza le violazioni pregresse, il contribuente dichiara correttamente gli investimenti esteri per l'anno 2013
Non presentata	Sì: il contribuente regularizza l'anno di imposta 2013, ma rischia di innescare una verifica sulle annualità pregresse, preclusiva anche di una futura voluntary disclosure; No: i capitali restano nascosti e il contribuente si espone al rischio di conseguenze tributarie e penali molto più pesanti del costo della regularizzazione volontaria; impossibilità di sanare tale violazione tramite voluntary disclosure (salva la possibilità di ravvedimento)